



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail uccapri@mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.it/capri

ORDINANZA n. 13/2013

Disposizioni riguardanti i lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nel Circondario Marittimo di Capri

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri,

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Cod. Nav. e l'articolo 204 del regolamento di esecuzione (parte marittima) concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. art. 2 del D.M. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M. che detiene il registro ove l'o.t.s. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Capri, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la norma UNI 1136600 del giugno 2010;
- VISTA** l'Ordinanza n°TE/37/2013, in data 26.03.2013, della Capitaneria di porto di Napoli;

VISTI gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Capri, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), anche le seguenti condizioni e prescrizioni:

- I. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N., dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, ovvero da altra Autorità Marittima;
- II. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
- III. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 (sessanta) minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza, l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.
La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.
L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.
In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
- IV. utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- V. verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
- VI. coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;

- VII. fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo o.t.s. equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza; il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli o.t.s. impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che in tal caso l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione;
- VIII. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

Articolo 2

- I. Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza che indichi gli elementi di cui al precedente art. 1, utilizzando l'allegato modello, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli o.t.s., l'unità navale in appoggio, una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che quest'Ufficio riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.
- II. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condimeteo per l'intrapresa e lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
- III. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione/n.o. dell'Autorità Marittima.
- IV. È comunque vietato effettuare immersioni subacquee in acque portuali, sia a scopo sportivo che ricreativo, che a fini didattico/scientifici, salvo, in tale ultimo caso, motivate e comprovate esigenze da valutarsi nel caso di specie. È altresì vietata la pesca sportiva subacquea all'interno delle ostruzioni portuali e all'interno del canale di accesso ai porti.

Articolo 3

- I. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ed esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- II. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
- III. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

- IV. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 4

- I. Fermo restando l'obbligo di comunicazione all'A.M. competente per territorio da parte dell'impresa e l'utilizzo di sommozzatore qualificato (OTS), eventuali deroghe potranno essere contemplate esclusivamente, valutate le specifiche circostanze del caso, con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi, ad esempio per immersioni per piccoli lavori di manutenzione in presenza di un fondale non superiore ai -2 (due) metri e che non superino i 30 (trenta) minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore, nonché per immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR approvato in data 25.11.1996 dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art.2 del d.P.R. 28.09.1994, n°662.
- II. Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.
- III. Il presente provvedimento, emanato per quanto di specifica competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti gli interventi e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzatorio/n.o. previsto dalla vigente normativa che risulti necessario o che dovesse appalesarsi tale per lo svolgimento dei singoli specifici interventi.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza, in base alla specifica qualifica posseduta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e/o in quelle previste dall'art.1231 del Codice della Navigazione e/o dal d.lgs 171/2005 e s.m.i. e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri ed Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio a cooperative/società/Enti interessati, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
- ☐ divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

Capri, 29 maggio 2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro SARRO

All' Ufficio Circondariale Marittimo di
80073 – CAPRI (NA)
Sezione Tecnica/Operativa
fax n° 081/8374894
uccapri@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Capri e/o Emanazione Ordinanza di polizia marittima per interdizione alla navigazione del relativo specchio acqueo e/o per la disciplina della navigazione.

COMMITTENTE

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della società/ditta
_____ con sede in _____ (____)
via/piazza _____ tel. (fisso e cell.) _____ fax
_____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____;

UNITAMENTE**RESPONSABILE IMPRESA SUB**

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della società/ditta
_____ con sede in _____ (____) via/piazza
_____ tel. (fisso e cell.) _____ fax
_____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____;

RICHIEDONO

Il rilascio di autorizzazione per i lavori subacquei e se ritenuto necessario l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio di competenza di codesta A.M. in relazione alla seguente attività, da eseguirsi con l'impiego di sommozzatori:

1. Descrizione dell'attività (indicare: luogo e coordinate nautiche, tipo di lavoro da eseguire, mezzi navali impiegati, profondità di immersione, etc.)

2. OTS impiegati (generalità, n° e porto di iscrizione, scadenza visita medica):

a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

3. Data inizio e prevista fine lavori: _____

4. Responsabile delle operazioni: (nominativo e recapiti di telefonia mobile per la pronta e continua reperibilità):

A TAL FINE ALLEGANO

- ☐ Documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
☐ Copia dei libretti di ricognizione degli OTS da cui si evinca la validità della visita medica (nel caso di ots non iscritti nel Registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri);

- ☐ Copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/e unità d'appoggio (nel caso unità navali non iscritti nei RR.NN.MM.&GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri) e patente/titolo marittimo del conduttore;
- ☐ Planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;
- ☐ Relazione tecnica descrittiva degli interventi (qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento);
- ☐ Piano di sicurezza (quando previsto ex art.38 del d.Lgs 272/1999).

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (CIASCUNO PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA) DICHIARANO

- a) I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e/o da un assistente e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- f) Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- g) Che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- h) Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n.13/2013, in data 29.05.2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri che disciplina l'attività subacquea professionale nelle acquee marittime.

IL COMMITTENTE

IL RESPONSABILE
DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI